

**REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI RESIDENZIALI E LE
ATTIVITA' DI ESERCIZIO PUBBLICO E SVAGO NEI CENTRI URBANI**

VERSIONI A CONFRONTO

INDICE

CAPITOLO I – PARTE GENERALE	2
TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI.....	2
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	2
ART. 2 – FUNZIONI DI PREVENZIONE, ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI	3
ART. 3 – DEFINIZIONI	4
CAPITOLO II – PARTE SPECIALE	6
TITOLO I – INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI	6
ART. 4 – INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DEI CITTADINI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE, DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI (DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE CON APPLICAZIONE NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE).....	6
ART. 5 - DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINA E CONTRASTO ALL’ABUSO DI ALCOOL.....	8
ART. 6 - INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI ACUSTICA	9
TITOLO II – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO	10
ART. 7 – ORARI DELLA CITTÀ E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO	10
ART. 8. - DISPOSIZIONE SPECIALE PER IL COMPARTO D’AZEGLIO	13
ART. 9 - CONCESSIONI DEHORS.....	14
ART. 10 - REFERENTI PER LA SICUREZZA	15
ART. 11 - RESTRIZIONI VIABILISTICHE	15
TITOLO III – APERTURA E TRASFERIMENTO DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	16
ART. 12 – NORMA TRANSITORIA: INIBIZIONE ALL’APERTURA DI NUOVI PUBBLICI ESERCIZI A TITOLO PREVALENTE ED AL TRASFERIMENTO DA ALTRE ZONE DELLA CITTÀ.....	16
TITOLO IV – ACCORDI EX ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241	17
ART. 13 - CONTENUTI DEGLI ACCORDI EX ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241 E S.M.I. TRA ESERCENTI E COMUNE, DIRETTI A MINIMIZZARE GLI IMPATTI DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO E DI SVAGO.....	17
ART. 14 – MONITORAGGIO	18
TITOLO V - NORME DI CONDOTTA A TUTELA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DELLA SALUTE, DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI IN AMBITI DA TUTELARE	19
ART. 15 - PREVENZIONE DELL’ABUSO DI ALCOOLICI	19
ART. 16 - TUTELA DEI BENI CULTURALI: DIVIETO DI CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE DA ASPORTO	19
TITOLO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.....	21
ART. 17 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	21
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI	21

TESTO VIGENTE

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzioneⁱ e dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.ⁱⁱ, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti sull'ambiente urbano derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il presente Regolamento è diretto alla tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico e, pertanto, le disposizioni ivi contenute sono pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, al fine di contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto alla salute ed alla sicurezza dei passanti, della cittadinanza residente, nonché alla migliore operatività ed efficacia dell'attività di poliziaⁱⁱⁱ.
3. Il presente regolamento trova applicazione nel territorio comunale, secondo quanto di seguito meglio descritto:

Disposizioni di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale	Disposizioni prescrittive con applicazione zonizzata
---	--

TESTO MODIFICATO

CAPITOLO I – PARTE GENERALE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione^{iv} e dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.^v, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti sull'ambiente urbano derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il presente Regolamento è diretto alla tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, ~~della sicurezza e dell'ordine pubblico~~ **dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana** e, pertanto, le disposizioni ivi contenute sono pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, al fine di contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto alla salute ed alla sicurezza dei passanti, della cittadinanza residente, nonché alla migliore operatività ed efficacia dell'attività di polizia^{vi}.
3. Il presente regolamento trova applicazione nel territorio comunale, secondo quanto di seguito meglio descritto:

Disposizioni di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale	Disposizioni prescrittive con applicazione zonizzata
---	--

Art. 1 - Oggetto e finalità;	Art. 5 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool;
Art. 2 - Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni;	Art. 7 - Orari della città e zonizzazione del territorio;
Art. 3 - Definizioni;	Art. 8 - Disposizione speciale per il comparto D'Azeglio;
Art. 4 - Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali;	Art. 11 - Restrizioni viabilistiche;
Art. 6 - Indicazioni operative in materia di acustica;	Art. 12 - Norma transitoria: inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente;
Art. 9 - Concessioni Dehors;	Art. 13 - Contenuti degli accordi ex art. 11 L. n. 241/1990 tra esercenti e Comune diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio;
Art. 10 - Referenti per la Sicurezza;	Art. 14 - Monitoraggio
Art. 17 - Sanzioni amministrative;	Art. 15 - Prevenzione dell'abuso di alcoolici;
Art. 18 - Entrata in vigore e disposizioni finali.	Art. 16 - Tutela dei beni culturali: divieto di consumo di alimenti e bevande da asporto.

Art. 2 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate alla Polizia

Art. 1 - Oggetto e finalità;	Art. 5 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool;
Art. 2 - Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni;	Art. 7 - Orari della città e zonizzazione del territorio;
Art. 3 - Definizioni;	Art. 8 - Disposizione speciale per il comparto D'Azeglio;
Art. 4 - Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali;	Art. 11 - Restrizioni viabilistiche;
Art. 6 - Indicazioni operative in materia di acustica;	Art. 12 - Norma transitoria: inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente;
Art. 9 - Concessioni Dehors;	Art. 13 - Contenuti degli accordi ex art. 11 L. n. 241/1990 tra esercenti e Comune diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio;
Art. 10 - Referenti per la Sicurezza;	Art. 14 - Monitoraggio
Art. 17 - Sanzioni amministrative;	Art. 15 - Prevenzione dell'abuso di alcoolici;
Art. 18 - Entrata in vigore e disposizioni finali.	Art. 16 - Tutela dei beni culturali: divieto di consumo di alimenti e bevande da asporto.

Art. 2 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate alla Polizia

Municipale e al personale di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 e s.m.i.. Le suddette funzioni, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono essere attribuite anche al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi, sulla base di specifici provvedimenti del Comune.

Art. 3 – Definizioni (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- *esercizi pubblici*: locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale di tipologia commerciale, artigianale o di somministrazione, assoggettata a disciplina e controllo amministrativo;
- *esercizi artigianali alimentari*: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.);
- *esercizi commerciali di vendita al dettaglio*: attività svolte professionalmente dirette all'acquisto ed alla rivendita, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;
- *circoli privati*: libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni (culturali, ricreativi, sportivi ecc.) in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone (soci), al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
- *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*: le attività di vendita con il servizio per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- *attrattori/drink spot*: strutture o elementi (dehors mobili, punti d'appoggio, posacenere, etc.) strategicamente collocati, atti a fungere da richiamo per la clientela stazionante all'esterno degli esercizi pubblici, al fine di evitarne la permanenza sulla pubblica strada;
- *ambiente urbano*: l'equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza,

Municipale e al personale di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 e s.m.i.. Le suddette funzioni, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, possono essere attribuite anche al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi, sulla base di specifici provvedimenti del Comune.

Art. 3 – Definizioni (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- *esercizi pubblici*: locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale di tipologia commerciale, artigianale o di somministrazione, assoggettata a disciplina e controllo amministrativo;
- *esercizi artigianali alimentari*: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.);
- *esercizi commerciali di vendita al dettaglio*: attività svolte professionalmente dirette all'acquisto ed alla rivendita, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;
- *circoli privati*: libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi comuni (culturali, ricreativi, sportivi ecc.) in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone (soci), al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
- *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*: le attività di vendita con il servizio per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- *attrattori/drink spot*: strutture o elementi (dehors mobili, punti d'appoggio, posacenere, etc.) strategicamente collocati, atti a fungere da richiamo per la clientela stazionante all'esterno degli esercizi pubblici, al fine di evitarne la permanenza sulla pubblica strada;
- *ambiente urbano*: l'equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza,

lavoro e tempo libero, fra diverse classi sociali e diverse generazioni, equilibrio e armonia che sono la cifra stessa della città come organismo artificiale che realizza le condizioni ambientali ideali;

- *impatti diretti*: non corretta gestione dei rifiuti, esercizio delle attività accessorie dei pubblici esercizi, vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro;
- *impatti indiretti*: impatto antropico, aspetti direttamente dipendenti dalla cattiva gestione dell'attività come nel caso della musica ad alto volume e nella prassi di tenere le porte aperte per creare l'effetto locale di pubblico spettacolo con conseguente utilizzo del suolo pubblico quale propaggine dell'esercizio;
- *quiete pubblica*: mantenimento del clima acustico entro i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla classificazione acustica delle varie aree;
- *sicurezza urbana*: condizioni di vivibilità nei centri urbani, per assicurare la convivenza civile e la coesione sociale (D.M. Interno 5 agosto 2008)^{vii};
- *incolumità pubblica*: l'integrità fisica della popolazione;
- *spazi e aree pubbliche o a uso pubblico*: luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo;
- *attività accessorie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* (ex art. 12, Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2003, n. 14 – Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande):

a) “installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini”;

b) “organizzazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo: ossia effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, concerti, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari, l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti”;

- *vendita di bevande per asporto*: attività di vendita senza servizio finalizzata al

lavoro e tempo libero, fra diverse classi sociali e diverse generazioni, equilibrio e armonia che sono la cifra stessa della città come organismo artificiale che realizza le condizioni ambientali ideali;

- *impatti diretti*: non corretta gestione dei rifiuti, esercizio delle attività accessorie dei pubblici esercizi, vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro;
- *impatti indiretti*: impatto antropico, aspetti direttamente dipendenti dalla cattiva gestione dell'attività come nel caso della musica ad alto volume e nella prassi di tenere le porte aperte per creare l'effetto locale di pubblico spettacolo con conseguente utilizzo del suolo pubblico quale propaggine dell'esercizio;
- *quiete pubblica*: mantenimento del clima acustico entro i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla classificazione acustica delle varie aree;
- *sicurezza urbana*: condizioni di vivibilità nei centri urbani, per assicurare la convivenza civile e la coesione sociale (D.M. Interno 5 agosto 2008)^{viii};
- *incolumità pubblica*: l'integrità fisica della popolazione;
- *spazi e aree pubbliche o a uso pubblico*: luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo;
- *attività accessorie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* (ex art. 12, Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2003, n. 14 – Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande):

a) “installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini”;

b) “organizzazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo: ossia effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, concerti, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e di manifestazioni similari, l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti”;

- *vendita di bevande per asporto*: attività di vendita senza servizio finalizzata al

consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente.

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

TITOLO I – INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Art. 4 – Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:

a) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari sono tenuti, a tal fine, a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere) e ad assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l'utilizzo gratuito al pubblico);

b) adottare ogni utile accorgimento, al fine di prevenire, evitare, o fare cessare, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi, aree o luoghi interni ed esterni ai locali nell'arco di un raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali, genera disturbo alla pubblica quiete (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, chiacchiericci

consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente.

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

TITOLO I – INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Art. 4 – Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la protezione della salute, dell'ambiente e dei beni culturali (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:

a) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti), sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi, e, comunque, nell'arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari sono tenuti, a tal fine, a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere) e ad assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l'utilizzo gratuito al pubblico);

b) adottare ogni utile accorgimento, al fine di prevenire, evitare, o fare cessare, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi, aree o luoghi interni ed esterni in concessione ai locali ~~nell'arco di un raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali~~, genera disturbo alla pubblica quiete (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, chiacchiericci

chiassosi, da parte di una molteplicità di avventori o frequentatori) ovvero costituisce ostacolo al passaggio pedonale, veicolare o all'accesso alle abitazioni; devono, comunque, essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:

- avvisare le forze dell'ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone;

- non collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, se non a seguito di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni coinvolgenti interi comparti;

- sgomberare, per l'orario di chiusura del pubblico esercizio, l'area oggetto di occupazione dai dehors di cui ai punti 1 e 4 del relativo regolamento (tavoli, sedie e ombrelloni) o comunque di renderli inutilizzabili da eventuali passanti.

2. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta:

- per i circoli privati abilitati alla somministrazione ed esercizi commerciali o esercizi artigianali alimentari, l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a 3 giorni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria;
- per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 19 della Legge Regionale n. 14 del 2003 e s.m.i., l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art 17-bis, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con importo da Euro 154,00 ad Euro 1.032,00. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la sospensione dell'attività fino a tre giorni ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.. In caso di seconda violazione nel corso di uno stesso anno, oltre alle predette sanzioni, si procederà alla revoca della eventuale concessione temporanea di suolo pubblico.

chiassosi, da parte di una molteplicità di avventori o frequentatori) ovvero costituisce ostacolo al passaggio pedonale, veicolare o all'accesso alle abitazioni; devono, comunque, essere obbligatoriamente adottate le seguenti misure:

- avvisare le forze dell'ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone;

- non collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio, se non a seguito di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni coinvolgenti interi comparti;

- sgomberare, per l'orario di chiusura del pubblico esercizio, l'area oggetto di occupazione dai dehors di cui ai punti 1 e 4 del relativo regolamento (tavoli, sedie e ombrelloni) o comunque di renderli inutilizzabili da eventuali passanti.

2. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta:

- per i circoli privati abilitati alla somministrazione ed esercizi commerciali o esercizi artigianali alimentari, l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a 3 giorni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria;
- per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 19 della Legge Regionale n. 14 del 2003 e s.m.i., l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art 17-bis, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con importo da Euro 154,00 ad Euro 1.032,00. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la sospensione dell'attività fino a tre giorni ai sensi dell'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.. In caso di seconda violazione nel corso di uno stesso anno, oltre alle predette sanzioni, si procederà alla revoca della eventuale concessione temporanea di suolo pubblico.

Art. 5 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool

(Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Al fine di prevenire danni alla salute e contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dell'abbandono di contenitori di bevande in vetro in strade, piazze, etc., è vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle ore 22.00, fino alle ore 06.00 e, avuto riguardo alla zonizzazione di cui all'art. 7 comma 2 bis del presente regolamento, la vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta.
2. Ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria è consentita la vendita di bevande alcoliche purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali.
3. Ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d. Dehors); tale limitazione non si applica in caso di somministrazione mediante utilizzo di bicchieri in vetro, previo pagamento di cauzione a rendere dell'importo non inferiore a 2 (due) Euro, ovvero di plastica usa e getta ma solo previa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante.

In tale ultima ipotesi, qualora a seguito di accertamenti operati dagli organi competenti ovvero nell'ambito delle riunioni periodiche dell'organo di monitoraggio, si riscontrassero problemi in merito alla pulizia ovvero all'igiene riconducibili a singoli esercizi o ad una pluralità di essi, la Giunta potrà disporre, con proprio atto, l'obbligo di utilizzare bicchieri in materiale plastico certificato per alimenti ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e del Decreto del Ministero della Sanità del 21/03/1973, con apposizione del logo/nome locale, previo pagamento di cauzione a rendere dell'importo non inferiore ad 1 (uno) Euro.

Art. 5 - Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e contrasto all'abuso di alcool

(Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Al fine di prevenire danni alla salute e contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dell'abbandono di contenitori di bevande in vetro in strade, piazze, etc., è vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle ore 22.00, fino alle ore 06.00 e, avuto riguardo alla zonizzazione di cui all'art. 7 comma 2 bis del presente regolamento, la vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore, nonché di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta.
2. Ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria è consentita la vendita di bevande alcoliche purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali.
3. Ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d. Dehors); tale limitazione non si applica in caso di somministrazione mediante utilizzo di bicchieri in vetro, previo pagamento di cauzione a rendere dell'importo non inferiore a 2 (due) Euro, ovvero di plastica usa e getta ma solo previa assunzione di specifico impegno a garantire la pulizia della strada circostante.

In tale ultima ipotesi, qualora a seguito di accertamenti operati dagli organi competenti ovvero nell'ambito delle riunioni periodiche dell'organo di monitoraggio, si riscontrassero problemi in merito alla pulizia ovvero all'igiene riconducibili a singoli esercizi o ad una pluralità di essi, la Giunta potrà disporre, con proprio atto, l'obbligo di utilizzare bicchieri in materiale plastico certificato per alimenti ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e del Decreto del Ministero della Sanità del 21/03/1973, con apposizione del logo/nome locale, previo pagamento di cauzione a rendere dell'importo non inferiore ad 1 (uno) Euro.

4. In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, anche su richiesta dell'esercente interessato.
5. E' fatta salva la consegna a domicilio.
6. E' fatto divieto di pubblicizzare in tutte le forme (es. attraverso internet/social network) offerte speciali relative alla somministrazione o vendita di alcolici. Sono fatte salve le promozioni nella somministrazione/vendita di alcolici legate alla degustazione di prodotti e al consumo di bevande tipiche (ad es. birre artigianali).
7. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a 3 giorni.
8. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a tre giorni.

Art. 6 - Indicazioni operative in materia di acustica
(Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore^{ix}), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, della Zonizzazione Acustica comunale (ZAC), nonché di quanto disposto dal Regolamento acustico comunale (allegato C2 al RUE vigente), che detta le disposizioni concernenti i requisiti acustici passivi degli edifici.

4. In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella cessione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, anche su richiesta dell'esercente interessato.
5. E' fatta salva la consegna a domicilio.
6. E' fatto divieto di pubblicizzare in tutte le forme (es. attraverso internet/social network) offerte speciali relative alla somministrazione o vendita di alcolici. Sono fatte salve le promozioni nella somministrazione/vendita di alcolici legate alla degustazione di prodotti e al consumo di bevande tipiche (ad es. birre artigianali).
7. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a 3 giorni.
- ~~8. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a tre giorni.~~

Art. 6 - Indicazioni operative in materia di acustica
(Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al DPCM 14/11/1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore^x), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, della Zonizzazione Acustica comunale (ZAC), nonché di quanto disposto dal Regolamento acustico comunale (allegato C2 al RUE vigente), che detta le disposizioni concernenti i requisiti acustici passivi degli edifici.

TITOLO II – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 7 – Orari della città e zonizzazione del territorio
(Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come definite dal D.lgs. 114/98 e s.m.i. e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.
2. In attuazione dell'art. 41 Costituzione e della Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 24, ed in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.^{xi}, il Sindaco può stabilire con propria ordinanza fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle attività e delle particolari zone/comparti, eventualmente anche con orari differenziati nell'ambito dello stesso comparto, qualora si ravvisasse danno alla sicurezza, libertà e riposo delle persone, contrasto con l'utilità sociale, protezione della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio culturale.

L'Ordinanza sindacale specificherà la zonizzazione e le esigenze di tutela poste a fondamento.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.^{xii}, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, in zone identificate e delimitate del territorio, anche in relazione a particolari categorie merceologiche, può, altresì, con propria ordinanza, prescrivere specifiche condizioni o modalità di esercizio ovvero interdire totalmente – o sottoporre a specifiche condizioni/limitazioni - la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

- 2 bis Tali orari, alla luce delle risultanze istruttorie e del perdurare delle criticità riscontrate, verranno disposti avuto riguardo alla seguente zonizzazione e non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al giovedì e le ore 01.00 il venerdì, il sabato e i prefestivi:

TITOLO II – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 7 – Orari della città e zonizzazione del territorio
(Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, così come definite dal D.lgs. 114/98 e s.m.i. e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente.
2. In attuazione dell'art. 41 Costituzione e della Legge Regionale 4 dicembre 2003 n. 24, ed in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, ~~ai sensi dell'art. 50, comma 7, e in applicazione della~~ **normativa sovraordinata, oggi rappresentata dall'art. 50, commi 5, 7 e 7 bis, e 54, commi 4 e 6,** del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.^{xiii}, il Sindaco ~~può stabilire con propria ordinanza fasce orarie di chiusura~~ **esercita i propri poteri in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle attività e delle particolari zone/comparti, eventualmente anche con orari differenziati nell'ambito dello stesso comparto, qualora si ravvisasse danno alla sicurezza, libertà e riposo delle persone, contrasto con l'utilità sociale, protezione della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio culturale, **nonché in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana.**

L'Ordinanza sindacale specificherà la zonizzazione e le esigenze di tutela poste a fondamento.

~~Il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.^{xiii}, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, in zone identificate e delimitate del territorio, anche in relazione a particolari categorie merceologiche, può, altresì, con propria ordinanza, prescrivere specifiche condizioni o modalità di esercizio ovvero interdire totalmente – o sottoporre a specifiche condizioni/limitazioni - la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.~~

- 2 bis Tali orari, alla luce delle risultanze istruttorie e del perdurare delle criticità riscontrate, verranno disposti avuto riguardo alla seguente zonizzazione e non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al giovedì e le ore 01.00 il venerdì, il sabato e i prefestivi **Al fine di prevenire e contrastare gravi problematiche concernenti l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, la protezione della salute umana, dell'ambiente e dei beni culturali,** con riferimento alle attività economiche localizzate all'interno della seguente zonizzazione, vengono

- Strada D'Azeglio, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy, P.le della Pace, Piazza Ghiaia, P.za Garibaldi, Strada Garibaldi, B.go Angelo Mazza, Via Mameli, Via Carducci;
- Strada Farini, B.go della Salina, B.go del Carbone, P.le del Carbone, Via Nazario Sauro, B.go Palmia, B.go Giacomo Tommasini, Via Maestri, P.le della Rosa, P.le Sant'Apollonia, Via Torrigiani, V.lo Cinque Piaghe, V.lo Politi, Str. Collegio dei Nobili, P.le San Lorenzo, V.lo Giandemaria, P.le Venticinque Aprile;
- Via Emilia Est.
- B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore (*così emendato in aula*)

Qualora emergessero problematiche analoghe a quelle poste a fondamento delle misure di cui al presente articolo, il Sindaco con ordinanza, potrà ampliare la zonizzazione, dando atto nel provvedimento delle esigenze e delle motivazioni poste a fondamento, comunque coerenti con le finalità di cui al presente articolo.

individuati specifici orari di chiusura, che **normalmente** non potranno superare le ore 24.00 dalla domenica al giovedì e, **il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi**, le ore 01.00 **del giorno successivo** ~~il venerdì, il sabato e i prefestivi~~;

- Strada D'Azeglio, B.go Marodolo, Strada Inzani, P.le Inzani, Strada Imbriani, B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy, P.le della Pace, Piazza Ghiaia, P.za Garibaldi, Strada Garibaldi, B.go Angelo Mazza, Via Mameli, Via Carducci;
- Strada Farini, B.go della Salina, B.go del Carbone, P.le del Carbone, Via Nazario Sauro, B.go Palmia, B.go Giacomo Tommasini, Via Maestri, P.le della Rosa, P.le Sant'Apollonia, Via Torrigiani, V.lo Cinque Piaghe, V.lo Politi, Str. Collegio dei Nobili, P.le San Lorenzo, V.lo Giandemaria, P.le Venticinque Aprile;
- Via Emilia Est, **Via Emilio Lepido dall'intersezione via Passo del Bocco all'intersezione con via Passo del Lagastrello**;
- B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore (*così emendato in aula*);
- **Borgo del Gallo, via Copelli, borgo Romagnosi, via degli Ospizi Civili, strada del Conservatorio, p.le Boito, via Mistrali, via Dante, borgo San Biagio, via XX Marzo, borgo del Correggio, p.le Dalla Chiesa, via Monte Altissimo, via Trento, via Gramsci dal civico 1 al civico 5 lato sx e dal civico 2 al civico 6 lato dx e Galleria Santa Croce**;
- **Via Bixio, P.le Goito, via Cavallotti, via Saffi, viale Mentana, via Duca Alessandro, via Sette Fratelli Cervi, p.le Matteotti, viale Piacenza**;
- **via La Spezia (da via Silvio Pellico a via Chiavari), via Milano, piazzale Salandra**;
- **via Paradigna nel tratto dal civico 32 al fronte opposto 61**;
- **Via Oradour, Via Palermo, Strada Argini nel tratto da strada Bassa dei Folli a via Sebastiano Vinci**;
- **Rotatoria via Zarotto/Torelli/Montebello e via Traversetolo, sino a via Budellungo e L.go Brunetto Bucciarelli Ducci compreso**.

Qualora emergessero problematiche analoghe a quelle poste a fondamento delle misure di cui al presente articolo,

- **La Giunta, riferendo al Consiglio Comunale le esigenze e le motivazioni poste a fondamento, potrà ampliare o comunque modificare la zonizzazione individuata più sopra**;
- il Sindaco, dando atto delle esigenze e delle motivazioni poste a fondamento, comunque coerenti con le finalità di cui al presente articolo, potrà ~~ampliare la zonizzazione~~ **modificare i suddetti orari** con riferimento a singoli esercizi o interi comparti omogenei.

3. Le Ordinanze sindacali di cui al precedente comma 2 possono contemplare deroghe agli orari stabiliti, con riferimento a singoli esercizi o interi comparti omogenei, a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche del comparto, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e temperare i vari interessi in questione e la previsione, in caso di reiterate violazioni da parte degli esercenti, della riduzione degli orari di partenza, ovvero della modifica delle condizioni di esercizio dell'attività. La concessione di tali deroghe presuppone, inoltre, che l'esercizio interessato non abbia commesso violazioni amministrative concernenti gli orari di esercizio accertate con provvedimento esecutivo nei sei mesi antecedenti eventualmente anche sulla base di sistemi incentivanti i comportamenti virtuosi. Oltre alle sanzioni pecuniarie, la violazione recidiva, nel corso di uno stesso anno, delle disposizioni della predetta Ordinanza, comportano la sospensione dell'attività fino a tre giorni nonché la revoca dell'autorizzazione alla deroga, qualora rilasciata, e/o il diniego al rilascio della stessa per 6 mesi decorrenti dalla data di accertamento dell'ultima violazione.

4 Le attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali, ovvero in strutture temporanee di cui alle tipologie 6, 7 e 8 (strutture chiuse) dell'art. 1, comma 4, del vigente Regolamento Dehors non sono assoggettate ad alcuna limitazione oraria, sempreché siano insonorizzate ovvero non generino impatto acustico verso l'esterno e, in entrambi i casi, non inducano stazionamenti permanenti della propria clientela all'esterno delle aree di somministrazione. Ai fini del rispetto di tale disposizione gli esercenti sono responsabili nell'arco di una distanza del raggio di mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione.

L'assenza di impatto esterno, per essere fatta valere, deve essere comunicata a mezzo Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

3. ~~Le Ordinanze sindacali di cui al precedente comma 2 possono contemplare deroghe agli orari stabiliti, con riferimento a singoli esercizi o interi comparti omogenei.~~ **Deroghe agli orari stabiliti, possono essere concesse, ad integrazione delle singole autorizzazioni, ai sensi del successivo art. 13,** a seguito della sottoscrizione di specifici accordi tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche del comparto, che comportano l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e temperare i vari interessi in questione, e la previsione, in caso di reiterate violazioni da parte degli esercenti, della riduzione degli orari **a quelli** di partenza, ovvero della modifica delle condizioni di esercizio dell'attività. La concessione di tali deroghe presuppone, ~~inoltre,~~ che l'esercizio interessato non abbia commesso violazioni amministrative concernenti gli orari di esercizio accertate con provvedimento esecutivo nei sei mesi antecedenti ~~eventualmente anche sulla base di sistemi incentivanti i comportamenti virtuosi.~~ Oltre alle sanzioni pecuniarie **previste dalla normativa sovraordinata,** ~~la~~ **violazione** recidiva, nel corso di uno stesso anno, delle disposizioni dell'~~ae~~ **predetta** ~~ae~~ **Ordinanza**, comportano, **ove prevista nel quadro normativo di tempo in tempo vigente e qualora applicabile alle tipologie di attività oggetto del presente regolamento,** la sospensione dell'attività fino a tre giorni ~~nonché~~ **e comunque** la revoca dell'autorizzazione alla deroga, qualora rilasciata, e/o il diniego al rilascio della stessa per 6 mesi decorrenti dalla data di accertamento dell'ultima violazione.

4 Le attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali, ovvero in strutture temporanee di cui alle tipologie 6, 7 e 8 (strutture chiuse) dell'art. 1, comma 4, del vigente Regolamento Dehors, non sono assoggettate ad alcuna limitazione oraria, sempreché siano insonorizzate ovvero non generino impatto acustico verso l'esterno e, in entrambi i casi, non inducano stazionamenti permanenti della propria clientela all'esterno delle aree di somministrazione **o, comunque, delle eventuali aree esterne date in concessione.** ~~Ai fini del rispetto di tale disposizione gli esercenti sono responsabili nell'arco di una distanza del raggio di mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione.~~

L'assenza di impatto esterno, per essere fatta valere, deve essere comunicata a mezzo Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

5. Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa (ex art. 11 comma 3 del D.lgs. 114/98 e s.m.i.) e di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 16 comma 3 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i.), devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.
6. Ai sensi dell'art. 16, comma 4 della Legge Regionale 14/2003, gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande scelgono, in sede di rilascio dell'autorizzazione l'orario di apertura e chiusura dell'attività. Eventuali successive variazioni di orario (nel rispetto degli orari eventualmente stabiliti dall'Amministrazione) devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione medesima.

8. - Disposizione speciale per il comparto D'Azeglio (Str. D'Azeglio, B.go Marodolo, Str. Inzani, P.le Inzani, Str. Imbriani, B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore (*così emendato in aula*), P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy). (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Gli esercenti del comparto D'Azeglio, in considerazione delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica rilevate e, in quanto operanti direttamente o indirettamente su un asse viario principale completamente aperto alla circolazione veicolare, dovranno osservare i seguenti orari di chiusura:
 - ore 24.00 dalla domenica al giovedì;
 - ore 01.00 il venerdì, sabato e prefestivi.

Gli esercenti le cui aree di somministrazione e vendita risultino insufficienti ad ospitare la propria clientela (l'indice di affollamento delineato dalla vigenti Linee Guida Ausl, presupponendo tutti posti in piedi, è pari a 0,75 mq persona), al fine di prevenire e contrastare gravi problematiche concernenti la pubblica sicurezza, la viabilità, la protezione della salute umana, dell'ambiente e dei beni culturali, dovranno adottare adeguate modalità gestionali che tengano conto della dimensione dei locali e delle aree in concessione dirette ad escludere la presenza della propria clientela sulla sede stradale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione della somministrazione/vendita allorquando risulti superato l'indice di affollamento dei locali, esclusivo servizio al tavolo, consumo esclusivo all'interno di locali ed aree di somministrazione, impiego di Stewart urbani, etc.).

5. Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa (ex art. 11 comma 3 del D.lgs. 114/98 e s.m.i.) e di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 16 comma 3 della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i.), devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.
6. Ai sensi dell'art. 16, comma 4 della Legge Regionale 14/2003, gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande scelgono, in sede di rilascio dell'autorizzazione l'orario di apertura e chiusura dell'attività. Eventuali successive variazioni di orario (nel rispetto degli orari eventualmente stabiliti dall'Amministrazione) devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione medesima.

8. - Disposizione speciale per il comparto D'Azeglio (Str. D'Azeglio, B.go Marodolo, Str. Inzani, P.le Inzani, Str. Imbriani, B.go Poi, Via Galaverna, B.go Fiore (*così emendato in aula*), P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy). (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Gli esercenti del comparto D'Azeglio, in considerazione delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica rilevate e, in quanto operanti direttamente o indirettamente su un asse viario principale completamente aperto alla circolazione veicolare, dovranno osservare i seguenti orari di chiusura:
 - ~~ore 24.00 dalla domenica al giovedì~~ **dalla domenica al giovedì, le ore 24;**
 - ~~ore 01.00 il venerdì, sabato e prefestivi~~ **il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, le ore 01.00 del giorno successivo.**

Gli esercenti le cui aree di somministrazione e vendita risultino insufficienti ad ospitare la propria clientela (l'indice di affollamento delineato dalla vigenti Linee Guida Ausl, presupponendo tutti posti in piedi, è pari a 0,75 mq persona), al fine di prevenire e contrastare gravi problematiche concernenti la pubblica sicurezza, la viabilità, la protezione della salute umana, dell'ambiente e dei beni culturali, dovranno adottare adeguate modalità gestionali che tengano conto della dimensione dei locali e delle aree in concessione dirette ad escludere la presenza della propria clientela sulla sede stradale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione della somministrazione/vendita allorquando risulti superato l'indice di affollamento dei locali, esclusivo servizio al tavolo, consumo esclusivo all'interno di locali ed aree di somministrazione, impiego di Stewart urbani, etc.).

2. Qualora, a seguito dell'attività di controllo (anche mediante l'impiego della videosorveglianza), venga accertata la diretta correlazione tra modalità gestionali e occupazione della sede stradale da parte della propria clientela (a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione/vendita ad un numero di clienti eccessivo rispetto alle dimensioni dei locali, mancato esercizio dell'attività di controllo sulla propria clientela, somministrazione/vendita con immediata fuoriuscita dei clienti dai locali, etc.), oltre alla sanzione pecuniaria è prevista la riduzione degli orari eventualmente autorizzati, i quali non potranno, comunque, superare le ore 22.00. Inoltre, in caso di seconda violazione è prevista anche la sospensione dell'attività fino a trenta giorni e in caso di violazioni ulteriori la revoca della licenza, ex art. 10 del T.U.L.P.S. (*così emendato in aula*).
3. Le attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee chiuse ovvero in strutture temporanee aperte ma con somministrazione effettuata esclusivamente all'interno di queste mediante bicchieri di vetro e sempreché in entrambi i casi, non inducano stazionamenti permanenti della propria clientela all'esterno delle aree di somministrazione, potranno accedere al regime derogatorio di cui all'articolo 7 comma 3 del presente Regolamento, secondo le modalità ivi stabilite.

Ai fini del rispetto di tale disposizione gli esercenti sono responsabili nell'arco di una distanza del raggio di mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione.

Le disposizioni sanzionatorie di cui al comma 2 si applicano anche in caso di accertata incongruenza tra l'impatto effettivamente esercitato e quello dichiarato ai sensi del presente comma 3 (*così emendato in aula*).

Art. 9 - Concessioni Dehors (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. La Giunta Comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del "Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)", per ragioni di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale,

2. Qualora, a seguito dell'attività di controllo (anche mediante l'impiego della videosorveglianza), venga accertata la diretta correlazione tra modalità gestionali e occupazione della sede stradale da parte della propria clientela (a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione/vendita ad un numero di clienti eccessivo rispetto alle dimensioni dei locali, mancato esercizio dell'attività di controllo sulla propria clientela, somministrazione/vendita con immediata fuoriuscita dei clienti dai locali, etc.), oltre alla sanzione pecuniaria è prevista la riduzione degli orari eventualmente autorizzati, i quali non potranno, comunque, superare le ore 22.00. Inoltre, in caso di seconda violazione è prevista anche la sospensione dell'attività fino a trenta giorni e in caso di violazioni ulteriori la revoca della licenza, ex art. 10 del T.U.L.P.S. (*così emendato in aula*).
3. Le attività di somministrazione caratterizzate da esclusiva ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee chiuse ovvero in strutture temporanee aperte ma con somministrazione effettuata esclusivamente all'interno di queste mediante bicchieri di vetro e sempreché in entrambi i casi, non inducano stazionamenti permanenti della propria clientela all'esterno delle aree di somministrazione **o, comunque, delle eventuali aree esterne date in concessione**, potranno accedere al regime derogatorio di cui all'articolo 7 comma 3 del presente Regolamento, secondo le modalità ivi stabilite.

~~Ai fini del rispetto di tale disposizione gli esercenti sono responsabili nell'arco di una distanza del raggio di mt. 10 dagli ingressi dei locali e dalle eventuali aree in concessione.~~

Le disposizioni sanzionatorie di cui al comma 2 si applicano anche in caso di accertata incongruenza tra l'impatto effettivamente esercitato e quello dichiarato ai sensi del presente comma 3 (*così emendato in aula*).

Art. 9 - Concessioni Dehors (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. La Giunta Comunale, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del "Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)", per ragioni di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale,

dell'igiene e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 35 comma 1 bis del Regolamento comunale per l'"Occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del canone" e dell'art. 2 comma 1 bis del "Regolamento comunale per la Disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (Dehors)", può subordinare il rilascio di nuove concessioni "Dehors" o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne gli orari di concessione, alla sottoscrizione di specifici accordi tra Comune e titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, diretti a minimizzare l'impatto sul suolo pubblico derivante dalle stesse.

Art. 10 - Referenti per la Sicurezza (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, gli esercenti, singolarmente o consorziandosi, possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tale personale deve essere facilmente riconoscibile anche dalle forze di Polizia.

Art. 11 - Restrizioni viabilistiche (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Non potranno essere concesse restrizioni viabilistiche, sia con riferimento a singoli esercizi che a interi comparti, se non a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Specifiche deroghe alle previsioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'esercente interessato.

dell'igiene e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 35 comma 1 bis del Regolamento comunale per l'"Occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del canone" e dell'art. 2 comma 1 bis del "Regolamento comunale per la Disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (Dehors)", può subordinare il rilascio di nuove concessioni "Dehors" o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne gli orari di concessione, alla sottoscrizione di specifici accordi tra Comune e titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, diretti a minimizzare l'impatto sul suolo pubblico derivante dalle stesse.

Art. 10 - Referenti per la Sicurezza (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, gli esercenti, singolarmente o consorziandosi, possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tale personale deve essere facilmente riconoscibile anche dalle forze di Polizia.

Art. 11 - Restrizioni viabilistiche (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Non potranno essere concesse restrizioni viabilistiche, sia con riferimento a singoli esercizi che a interi comparti, se non a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Specifiche deroghe alle previsioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, anche su richiesta dell'esercente interessato.

TITOLO III – APERTURA E TRASFERIMENTO DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 12 – Norma transitoria: inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente ed al trasferimento da altre zone della città (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i.^{xv} e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1879 del 23/11/2009, e in piena coerenza con vincoli posti dalle recenti norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, è disposta l'inibizione all'apertura, nell'ambito della zonizzazione di cui all'art. 7 comma 2 bis del presente Regolamento, di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città.
2. Possono essere concesse, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento, eventuali deroghe in relazione a formule di somministrazione a basso impatto, caratterizzate da:

a) esclusiva ospitalità interna ai locali ovvero in strutture temporanee di cui alle tipologie 6, 7 e 8 del vigente "Regolamento Dehors";

b) ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee di cui alle tipologie 1, 2, 3, 4 e 5 del vigente "Regolamento Dehors" e occupazione esterna che non si protragga oltre le ore 22.00;

La attività aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) del presente comma non sono assoggettate ad inibizione, sempreché i locali e i dehors chiusi siano insonorizzati ovvero non generino impatto acustico verso l'esterno, e non inducano stazionamenti permanenti della clientela all'esterno degli stessi.

3. Specifiche deroghe potranno essere concesse, previo parere del Settore competente in materia di Regolamentazione delle Attività Economiche e a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione, in merito a formule di somministrazione tipo ristorazione, da insediarsi in ambiti oggetto di opere pubbliche di rilevante entità, che necessitino di riqualificazione e rilancio;
4. In assenza di ragioni superiori e contrarie, il contenimento degli orari di esercizio e la

TITOLO III – APERTURA E TRASFERIMENTO DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 12 – Norma transitoria: inibizione all'apertura di nuovi Pubblici Esercizi a titolo prevalente ed al trasferimento da altre zone della città (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 14/2003 e s.m.i.^{xvi} e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1879 del 23/11/2009, e in piena coerenza con vincoli posti dalle recenti norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, è disposta l'inibizione all'apertura, nell'ambito della zonizzazione di cui all'art. 7 comma 2 bis del presente Regolamento, di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città.
2. Possono essere concesse, a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 13 del presente Regolamento, eventuali deroghe, **i cui termini e modalità sono disciplinati organicamente nell'ambito della regolamentazione settoriale inerente la somministrazione di alimenti e bevande.** ~~in relazione a formule di somministrazione a basso impatto, caratterizzate da:~~

~~a) esclusiva ospitalità interna ai locali ovvero in strutture temporanee di cui alle tipologie 6, 7 e 8 del vigente "Regolamento Dehors";~~

~~b) ospitalità interna ai locali e in strutture temporanee di cui alle tipologie 1, 2, 3, 4 e 5 del vigente "Regolamento Dehors" e occupazione esterna che non si protragga oltre le ore 22.00;~~

~~La attività aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b) del presente comma non sono assoggettate ad inibizione, sempreché i locali e i dehors chiusi siano insonorizzati ovvero non generino impatto acustico verso l'esterno, e non inducano stazionamenti permanenti della clientela all'esterno degli stessi.~~

3. ~~Specifiche deroghe potranno essere concesse, previo parere del Settore competente in materia di Regolamentazione delle Attività Economiche e a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione, in merito a formule di somministrazione tipo ristorazione, da insediarsi in ambiti oggetto di opere pubbliche di rilevante entità, che necessitino di riqualificazione e rilancio;~~
4. ~~In assenza di ragioni superiori e contrarie, il contenimento degli orari di esercizio e la~~

limitazione degli orari di vendita per asporto dei propri prodotti, costituisce elemento di valutazione positiva dell'istanza di deroga. Inoltre, gli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, devono essere recepiti quali prescrizioni nell'atto abilitativo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono fino all'approvazione di norme del Regolamento Urbanistico Edilizio volte a regolamentare le destinazioni d'uso per le attività di esercizio pubblico in relazione all'impatto ambientale indotto, nonché all'individuazione negli strumenti di pianificazione territoriale di aree specificatamente destinate al divertimento e svago, collocate a debita distanza dai centri residenziali tali da contemperare le diverse esigenze: il riposo e la salute dei residenti, lo svago degli avventori e la redditività delle attività economiche.

TITOLO IV – ACCORDI EX ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241

Art. 13 - Contenuti degli accordi ex art. 11 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Gli accordi tra esercenti e Comune, la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini della concessione delle deroghe agli orari stabiliti, dovranno prevedere l'assunzione di almeno tre degli impegni di seguito elencati (da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle specificità dei singoli ambiti territoriali):

a) insonorizzazione dei locali (e degli eventuali Dehors chiusi) ovvero apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da Arpa;

b) impegno ad assicurare che la sede stradale davanti all'esercizio, nell'arco di un raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali, venga lasciata libera da persone e cose ad es. mediante l'utilizzo di proprio personale, Steward urbani (ex art. 10 del presente Regolamento) e/o addetti all'assistenza alla clientela; tale impegno dovrà essere necessariamente sottoscritto nell'ipotesi in cui a seguito di appositi accertamenti operati dagli organi competenti emerga la necessità di operare un contenimento del clima acustico dell'area;

~~limitazione degli orari di vendita per asporto dei propri prodotti, costituisce elemento di valutazione positiva dell'istanza di deroga. Inoltre, gli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, devono essere recepiti quali prescrizioni nell'atto abilitativo.~~

- ~~5. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono fino all'approvazione di norme del Regolamento Urbanistico Edilizio volte a regolamentare le destinazioni d'uso per le attività di esercizio pubblico in relazione all'impatto ambientale indotto, nonché all'individuazione negli strumenti di pianificazione territoriale di aree specificatamente destinate al divertimento e svago, collocate a debita distanza dai centri residenziali tali da contemperare le diverse esigenze: il riposo e la salute dei residenti, lo svago degli avventori e la redditività delle attività economiche.~~

TITOLO IV – ACCORDI EX ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241

Art. 13 - Contenuti degli accordi ex art. 11 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Gli accordi tra esercenti e Comune, la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini della concessione delle deroghe agli orari stabiliti, dovranno prevedere l'assunzione di almeno tre degli impegni di seguito elencati (da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle specificità dei singoli ambiti territoriali):

a) insonorizzazione dei locali (e degli eventuali Dehors chiusi) ovvero apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici di diffusione sonora, tarati e certificati da Arpa;

b) impegno ad assicurare che la sede stradale davanti all'esercizio, nell'arco di un raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali, venga lasciata libera da persone e cose ad es. mediante l'utilizzo di proprio personale, Steward urbani (ex art. 10 del presente Regolamento) e/o addetti all'assistenza alla clientela; tale impegno dovrà essere necessariamente sottoscritto nell'ipotesi in cui a seguito di appositi accertamenti operati dagli organi competenti emerga la necessità di operare un contenimento del clima acustico dell'area;

c) posizionamento di cestini/attrattori/drink spot sui marciapiedi adiacenti i locali (con la funzione di mantenere i clienti sui marciapiedi ed evitare l'occupazione della strada); al termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell'esercente;

d) organizzazione di eventi in collaborazione con Comune e AUSL;

e) esecuzione, attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a proprio carico, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge;

f) apertura dell'esercizio anche in orari diurni;

g) messa a disposizione di artisti locali o altre attività culturali, di spazi all'interno dei locali, per l'esposizione delle opere artistiche o per l'esecuzione di spettacoli vari.

2. E' comunque obbligatoria l'assunzione, da parte dell'esercente, dell'impegno a comunicare all'interno del locale, attraverso apposito cartello segnaletico, la piena ed effettiva fruibilità a titolo gratuito, dei servizi igienici.
3. Ulteriori o differenti impegni, potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di temperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.
4. La violazione degli impegni assunti con gli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla riduzione degli orari di partenza ovvero alla modifica delle condizioni di esercizio dell'attività in caso di seconda violazione nel corso di uno stesso anno.

Art. 14 – Monitoraggio (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare, è costituito un apposito organo di monitoraggio, che si riunirà con cadenza mensile costituito, oltre che da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, da n. 12 membri, individuati come segue:

c) posizionamento di cestini/attrattori/drink spot sui marciapiedi adiacenti i locali (con la funzione di mantenere i clienti sui marciapiedi ed evitare l'occupazione della strada); al termine della serata tali supporti dovranno essere rimossi a cura dell'esercente;

d) organizzazione di eventi in collaborazione con Comune e AUSL;

e) esecuzione, attraverso propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Amministrazione e con spese a proprio carico, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge;

f) apertura dell'esercizio anche in orari diurni;

g) messa a disposizione di artisti locali o altre attività culturali, di spazi all'interno dei locali, per l'esposizione delle opere artistiche o per l'esecuzione di spettacoli vari.

2. E' comunque obbligatoria l'assunzione, da parte dell'esercente, dell'impegno a comunicare all'interno del locale, attraverso apposito cartello segnaletico, la piena ed effettiva fruibilità a titolo gratuito, dei servizi igienici.
3. Ulteriori o differenti impegni, potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di temperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.
4. La violazione degli impegni assunti con gli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, alla riduzione degli orari di partenza ovvero alla modifica delle condizioni di esercizio dell'attività in caso di seconda violazione nel corso di uno stesso anno.

Art. 14 – Monitoraggio (Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, **la Giunta Comunale può deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle associazioni di categoria e delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, al fine di** individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare. ~~È costituito un apposito organo di monitoraggio, che si riunirà con cadenza mensile costituito, oltre che da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, da n. 12 membri, individuati come segue:~~

- n. 4 componenti in rappresentanza di ciascuna categoria di esercenti
- n. 4 componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria;
- n. 4 componenti in rappresentanza dei residenti.

TITOLO V - NORME DI CONDOTTA A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI IN AMBITI DA TUTELARE

Art. 15 - Prevenzione dell'abuso di alcoolici
(Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, nelle aree di cui all'art. 7 comma 2 bis, del presente Regolamento, a far tempo dalle ore 23.00 e fino alle ore 06.00, è vietata la detenzione a fini di consumo immediato di bevande alcoliche in contenitori di qualsiasi specie all'esterno dei locali e delle aree di somministrazione.
2. La presente disposizione può essere derogata in tali aree, nel rispetto degli orari massimi di attività previsti per gli esercizi pubblici di ciascun comparto dall'Ordinanza sindacale attuativa, (*così emendato in aula*) a condizione che il consumo avvenga a seguito di somministrazione in bicchieri di plastica o di vetro e all'esterno delle aree adibite alla circolazione veicolare. E' fatta salva la somministrazione all'interno dei locali e delle aree in concessione.
3. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte, qualora rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti dei soggetti responsabili.

Art. 16 - Tutela dei beni culturali: divieto di consumo di alimenti e bevande da asporto
(Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)^{xvii}, gli enti locali hanno l'obbligo di assicurare la conservazione del patrimonio culturale, escludendone l'impiego per usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

~~n. 4 componenti in rappresentanza di ciascuna categoria di esercenti~~

~~n. 4 componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria;~~

~~n. 4 componenti in rappresentanza dei residenti.~~

TITOLO V - NORME DI CONDOTTA A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI IN AMBITI DA TUTELARE

Art. 15 - Prevenzione dell'abuso di alcoolici
(Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. Per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, nelle aree di cui all'art. 7 comma 2 bis, del presente Regolamento, a far tempo dalle ore 23.00 e fino alle ore 06.00, è vietata la detenzione a fini di consumo immediato di bevande alcoliche in contenitori di qualsiasi specie all'esterno dei locali e delle aree di somministrazione.
2. La presente disposizione può essere derogata in tali aree, nel rispetto degli orari massimi di attività previsti per gli esercizi pubblici di ciascun comparto dall'Ordinanza sindacale attuativa, (*così emendato in aula*) a condizione che il consumo avvenga a seguito di somministrazione in bicchieri di plastica o di vetro e all'esterno delle aree adibite alla circolazione veicolare. E' fatta salva la somministrazione all'interno dei locali e delle aree in concessione.
3. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte, qualora rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, la violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti dei soggetti responsabili.

Art. 16 - Tutela dei beni culturali: divieto di consumo di alimenti e bevande da asporto
(Disposizione prescrittiva con applicazione zonizzata)

1. In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)^{xviii}, gli enti locali hanno l'obbligo di assicurare la conservazione del patrimonio culturale, escludendone l'impiego per usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è vietato utilizzare impropriamente i beni e le aree oggetto di tutela di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Strutturale Comunale – Edifici sottoposti a vincolo (D.lgs. 42/2004).

Nei confronti dei sottoelencati beni che presuppongono la necessità di una particolare tutela, sono inoltre vietati comportamenti incompatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio, anche potenziale, alla loro conservazione; a titolo esemplificativo, sono vietate anche singolarmente, le seguenti fattispecie: sedersi o sdraiarsi o fermarsi, in tutti e tre i casi per consumare alimenti e/o bevande – ad eccezione del consumo di acqua - sporcare, accalcarsi, schiamazzare o diffondere musica o canti, etc..

- Ospedale Vecchio e sue pertinenze;
- Palazzo Municipale e sue pertinenze (Portici del Grano);
- Teatro Regio e sue pertinenze;
- Palazzo della Pilotta (gradoni, porticato e monumento a G. Verdi);
- Battistero e sue pertinenze;
- Duomo e sue pertinenze.

Qualora si manifestassero esigenze analoghe, l'ambito assoggettato a specifica tutela verrà ampliato con Ordinanza Sindacale, dando atto nel provvedimento delle motivazioni a fondamento.

3. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte, qualora rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, gli agenti accertatori invitano le persone che assumano comportamenti sanzionabili ai sensi del presente articolo a cessare il comportamento in essere. Nel caso in cui il comportamento non venga prontamente a cessare, gli agenti applicheranno la sanzione prevista che, qualora necessario, può disporre anche l'obbligo di ripristino del precedente stato dei luoghi. L'agente accertatore deve fare espressa menzione nel verbale di accertamento dell'inottemperanza all'invito a cessare il comportamento in essere. (*così emendato in aula*);

4. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento a condotte e comportamenti connessi all'uso proprio del bene, quali ad es. eventuali soste con consumo di alimenti e bevande collegate ad attività istituzionali o a manifestazioni/eventi costituenti forme di aggregazione o di animazione organizzate ed autorizzate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è vietato utilizzare impropriamente i beni e le aree oggetto di tutela di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Strutturale Comunale – Edifici sottoposti a vincolo (D.lgs. 42/2004).

Nei confronti dei sottoelencati beni che presuppongono la necessità di una particolare tutela, sono inoltre vietati comportamenti incompatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio, anche potenziale, alla loro conservazione; a titolo esemplificativo, sono vietate anche singolarmente, le seguenti fattispecie: sedersi o sdraiarsi o fermarsi, in tutti e tre i casi per consumare alimenti e/o bevande – ad eccezione del consumo di acqua - sporcare, accalcarsi, schiamazzare o diffondere musica o canti, etc..

- Ospedale Vecchio e sue pertinenze;
- Palazzo Municipale e sue pertinenze (Portici del Grano);
- Teatro Regio e sue pertinenze;
- Palazzo della Pilotta (gradoni, porticato e monumento a G. Verdi);
- Battistero e sue pertinenze;
- Duomo e sue pertinenze.

Qualora si manifestassero esigenze analoghe, l'ambito assoggettato a specifica tutela verrà ampliato con Ordinanza Sindacale, dando atto nel provvedimento delle motivazioni a fondamento.

3. Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte, qualora rilevanti sotto il profilo penale od amministrativo, gli agenti accertatori invitano le persone che assumano comportamenti sanzionabili ai sensi del presente articolo a cessare il comportamento in essere. Nel caso in cui il comportamento non venga prontamente a cessare, gli agenti applicheranno la sanzione prevista che, qualora necessario, può disporre anche l'obbligo di ripristino del precedente stato dei luoghi. L'agente accertatore deve fare espressa menzione nel verbale di accertamento dell'inottemperanza all'invito a cessare il comportamento in essere. (*così emendato in aula*);

4. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento a condotte e comportamenti connessi all'uso proprio del bene, quali ad es. eventuali soste con consumo di alimenti e bevande collegate ad attività istituzionali o a manifestazioni/eventi costituenti forme di aggregazione o di animazione organizzate ed autorizzate.

TITOLO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Sanzioni amministrative (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizioni degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 e 16 del Regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, stabilisce l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
3. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.
4. Le violazioni recidive alle disposizioni del presente Regolamento, superiori alla seconda nel corso di un anno, comportano la sospensione dell'attività fino ad un massimo di gg. 5 (cinque).

Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni finali (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Eventuali modifiche disposte con atti sovraordinati nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

TITOLO VI - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Sanzioni amministrative (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizioni degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 e 16 del Regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, stabilisce l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
3. Il Regolamento individua le violazioni per le quali si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività nonché le violazioni per le quali sono previste misure interdittive.
4. Le violazioni recidive alle disposizioni del presente Regolamento, superiori alla seconda nel corso di un anno, comportano, **ove prevista nel quadro normativo di tempo in tempo vigente e qualora applicabile alle tipologie di attività oggetto del presente regolamento**, la sospensione dell'attività fino ad un massimo di gg. 5 (cinque).

Art. 18 – Entrata in vigore e disposizioni finali (Disposizione di carattere generale con applicazione nell'intero territorio comunale)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Eventuali modifiche disposte con atti sovraordinati nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.